



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

VENDITA CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

INVITO A PRESENTARE OFFERTE

SUPERCOPPA ITALIANA

DIRITTI AUDIOVISIVI STAGIONI SPORTIVE 2010-2011 E 2011-2012

Data pubblicazione Invito: 15 luglio 2010

Termine per il ricevimento delle offerte: 26 luglio 2010, h. 12.00 CET

INDICE

Invito alla presentazione di offerte

Sezione 1 – In generale

- 1.1 L'organizzatore della Supercoppa Italiana
- 1.2. La Supercoppa Italiana
- 1.3 La vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi

Sezione 2 – I Pacchetti

- 2.1 Previsioni generali
- 2.2 I Pacchetti esclusivi
- 2.3 Prezzo minimo
- 2.4 I Pacchetti non esclusivi

Sezione 3 – La produzione audiovisiva

- 3.1 Il produttore
- 3.2 Le modalità di produzione
- 3.3 L'accesso al Segnale
- 3.4 Le integrazioni

Sezione 4 – Le procedure di assegnazione

- 4.1 I requisiti degli offerenti
- 4.2 I requisiti delle offerte
- 4.3 Le modalità di presentazione delle offerte
- 4.4 Apertura delle buste
- 4.5 Valutazione delle offerte
- 4.6 Le trattative private
- 4.7 I Contratti di Licenza

Sezione 5 – Condizioni Finanziarie

- 5.1 Pagamenti
- 5.2 Garanzie

Sezione 6 – Condizioni contrattuali

- 6.1 L'oggetto della licenza
- 6.2 Interessi - Solve et repete
- 6.3 Diritti accessori
- 6.4 Disposizioni generali riguardanti la licenza
- 6.5 Obblighi del Licenziatario
- 6.6 Obblighi della Lega Calcio
- 6.7 Durata e cessazione anticipata della licenza
- 6.8 Miscellanee

Sezione 7 – Note legali

Sezione 8 – Definizioni

Allegati:

- 1 Pacchetto A - Platinum Live
- 2 Pacchetto B - Radio Live
- 3 Fac simile presentazione offerta
- 4 Fac simile fideiussione

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE

Milano, 15 luglio 2010

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la Lega Nazionale Professionisti Serie A - indicata nel prosieguo come "Lega Calcio" - emana il presente Invito per la presentazione di offerte riferite all'acquisizione in licenza dei Diritti Audiovisivi relativi alla Competizione della Supercoppa Italiana delle stagioni sportive 2010-2011 e 2011-2012, nel rispetto delle previsioni del suddetto Decreto e delle Linee Guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 14 maggio 2009 e dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato in data primo luglio 2009.

Nello svolgimento delle procedure competitive, la Lega Calcio si avvale dell'assistenza della società Infront Italy srl in qualità di *advisor*.

Si invitano gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti interessati a presentare le proprie offerte per l'acquisizione dei Pacchetti di Diritti Audiovisivi identificati e descritti nel presente documento, con le modalità e nei termini quivi previsti.

Chiarimenti su requisiti e modalità per partecipare alle procedure di assegnazione in corso possono essere chiesti via fax o e-mail entro e non oltre il 19 luglio 2010. Le risposte vengono pubblicate sul sito internet della Lega Calcio così da essere conoscibili anche per gli altri soggetti interessati a partecipare alla procedura. Le richieste vanno inoltrate ai seguenti recapiti:

Lega Nazionale Professionisti Serie A

Attn.: Marco Brunelli, Direttore Generale
Via Ippolito Rosellini, 4
20124 Milano
Fax: 02.69010091
E-mail: segreteria@lega-calcio.it

e/o

Infront Italy srl - Advisor LNP

Attn.: Marco Bogarelli, Presidente
Via Deruta n. 20
20132 Milano
Fax: 02.77112824
E-mail: presidenza@infrontsports.com

Sezione 1. In generale

1.1. L'organizzatore della Supercoppa Italiana

La Supercoppa Italiana è organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

La Lega Calcio, quale associazione di categoria di società sportive affiliate alla FIGC, gode di autonomia organizzativa e amministrativa e organizza le seguenti competizioni sportive, cui partecipa una pluralità di Società Sportive secondo le modalità e le durate previste dagli appositi regolamenti: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera, delle quali stabilisce i calendari e fissa date e orari.

1.2. La Supercoppa Italiana

La Supercoppa Italiana rappresenta l'evento di apertura della stagione sportiva agonistica. Essa è disputata in gara unica tra la vincitrice del campionato di Serie A e la vincitrice della Coppa Italia, abitualmente in casa della squadra vincitrice del campionato di Serie A.. Di norma viene disputata nel mese di agosto, il sabato o la domenica che precede la prima giornata di Campionato di Serie A. Tuttavia la data dell'evento può cambiare in considerazione di particolari esigenze, ad esempio l'organizzazione dello stesso all'estero.

Il Regolamento della Competizione, edizione 2010, è stato pubblicato dalla Lega Calcio in data 13 luglio 2010 con il Comunicato Ufficiale n. 5, disponibile sul sito web della Lega Calcio.

1.3. La vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi

Il nuovo regime di offerta e assegnazione dei diritti audiovisivi persegue gli obiettivi dichiarati dal Decreto, nonché dalla Legge 19 luglio 2007, n. 106, di cui il Decreto costituisce attuazione, tra cui quelli di trasparenza, assoluta equità, non discriminazione ed efficienza del mercato.

Compatibilmente con le modalità previste dalle Linee Guida, la Lega Calcio si riserva inoltre di dar vita a un proprio canale tematico ai sensi dell'art. 13 del Decreto ("Canale Lega Calcio"), al fine di ottimizzare l'offerta agli Utenti.

Sezione 2. I Pacchetti

2.1. Previsioni generali

La Lega Calcio ha predisposto un Pacchetto, che verrà offerto in forma esclusiva al mercato mettendo in concorrenza le diverse Piattaforme, e da esercitarsi esclusivamente sulle Piattaforme per le quali l'assegnatario è in possesso di titolo abilitativo.

La Lega Calcio ha poi predisposto un Pacchetto destinato alla Piattaforma Radiofonica.

La Lega Calcio, anche al fine di sottoporre un'offerta quanto più completa agli Utenti, intende offrire inoltre gli ulteriori Pacchetti in forma non esclusiva di seguito previsti al paragrafo 2.4 e gli ulteriori pacchetti destinati alle piattaforme emergenti previsti al paragrafo 2.5.

2.2. I Pacchetti Esclusivi

I Pacchetti per il quali i soggetti interessati possono presentare offerte ai sensi del presente Invito sono sintetizzati nella seguente tabella e descritti in dettaglio nell'Allegato sotto richiamato.

Pacchetto		Piattaforma di esercizio	Oggetto principale	Descrizione analitica
A.	PLATINUM LIVE	Piattaforma/e per la/e quale/i l'offerente sia in possesso di titolo abilitativo in ambito nazionale	Diritti esclusivi di trasmissione dell'Evento, in diretta e in differita mediante la Piattaforma del Licenziatario	Allegato 1
B.	RADIO LIVE	Piattaforma Radiofonica per la quale l'offerente sia in possesso di titolo abilitativo, in chiaro, in ambito nazionale	Diritti esclusivi di trasmissione dell'Evento mediante la Piattaforma Radiofonica del Licenziatario	Allegato 2

2.3 Prezzo minimo

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto, la Lega Calcio indica, sulla base di un'attenta analisi dei valori e delle tendenze espressi dal mercato, i seguenti prezzi minimi riferiti ai Pacchetti esclusivi:

Pacchetto		Stagione Sportiva	Prezzo Minimo
A.	PLATINUM LIVE	2010-2011 2011-2012	Euro 500.000,00 [euro cinquecentomila/00] Euro 520.000,00 [euro cinquecentoventimila/00]
B.	RADIO LIVE	2010-2011 2011-2012	Euro 11.000,00 [euro undicimila /00] Euro 12.000,00 [euro dodicimila/00]

Il Corrispettivo del Pacchetto Platinum Live riferito alla Stagione Sportiva 2011/2012 sarà ridotto del 40% (quaranta per cento) qualora l'orario di inizio della relativa Competizione non sia compreso tra le ore 19.00 CET e le ore 22.00 CET.

2.4 I Pacchetti non esclusivi

I Pacchetti non esclusivi saranno offerti a tutti i soggetti interessati, per le rispettive Piattaforme, con le modalità previste al punto 12.6 delle Linee Guida, non oltre il 20 luglio 2010.

I Pacchetti non esclusivi che la Lega Calcio intende assegnare sono descritti nella seguente tabella.

Pacchetto		Piattaforma di esercizio	Oggetto principale
A.	MOBILE	Piattaforma Telefonia Mobile A Pagamento in ambito nazionale	Diritti di trasmissione in diretta e in differita dell'Evento e di Immagini Salienti della durata massima di 4 minuti.
B.	WEB HILITES	Piattaforma Internet In Chiaro e/o A Pagamento in ambito nazionale	Diritti di trasmissione solo in differita di Immagini Salienti dell'Evento della durata massima di 4 minuti, con le seguenti differite: A Pagamento a partire da 3 ore dopo il fischio finale dell'Evento, a meno che lo stesso non abbia inizio dopo le h. 19.00 CET, nel qual caso la differita decorre dalle h. 24.00 CET del giorno dell'Evento.; In Chiaro a partire dalle h. 24.00 CET del giorno dell'Evento, in ogni caso non prima di 3 ore dal fischio finale dell'Evento stesso.
C.1	GOLD HILITES	Piattaforma televisiva In Chiaro e/o A Pagamento in ambito nazionale	Diritti di trasmissione solo in differita di Immagini Correlate e Immagini Salienti della durata massima di 4 minuti, a partire dalle h. 23.30 CET del giorno dell'Evento, in ogni caso non prima che siano trascorsi 10 minuti dal fischio finale dell'Evento stesso.
C.2	SILVER HILITES	Piattaforma televisiva In Chiaro e/o A Pagamento in ambito locale	Diritti di trasmissione solo in differita di Immagini Salienti della durata massima di 4 minuti, a partire dalle h. 23.45 CET del giorno dell'Evento, in ogni caso non prima che siano trascorsi 10 minuti dal fischio finale dell'Evento stesso e di Immagini Correlate anche in diretta.
D.	RADIO HILITES	Piattaforma Radiofonica In Chiaro in ambito nazionale o locale	Diritti non esclusivi di trasmissione di brevi estratti sonori in diretta dell'Evento in 4 finestre di 2 minuti ciascuna.

2.5 I Pacchetti destinati alle Piattaforme emergenti

I Pacchetti destinati alle Piattaforme emergenti che la Lega Calcio è tenuta a predisporre in forza della Delibera n. 665/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono offerti a tutti i soggetti interessati, per le rispettive Piattaforme, con le modalità previste all'art. 14, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, del Decreto e ai paragrafi 9.2.2.f) e 10.1 delle Linee Guida, non oltre il 20 luglio 2010.

I Pacchetti destinati alle Piattaforme emergenti che la Lega Calcio intende assegnare sono descritti nella seguente tabella. Il corrispettivo dovuto alla Lega Calcio dal Licenziatario di Pacchetto offerto per Piattaforma Emergenti sarà pari al 70% dei proventi lordi, debitamente certificati, allo stesso derivanti dalla commercializzazione dei Diritti Audiovisivi.

Pacchetto		Piattaforma di esercizio	Oggetto principale
A.	IPTV	Piattaforma IPTV A Pagamento in ambito nazionale	Diritti di trasmissione solo in differita di Immagini Saliienti dell'Evento della durata massima di 4 minuti , esercitabili a partire da 3 ore dopo il fischio finale dell'Evento, a meno che lo stesso non abbia inizio dopo le h. 19.00 CET nel qual caso la differita decorre dalle h. 24.00 CET del giorno dell'Evento
B.	MOBILE	Piattaforma GSM-GPRS/EDGE E UMTS/HSDPA A Pagamento in ambito nazionale	Diritti di trasmissione solo in differita di Immagini Saliienti dell'Evento della durata massima di 4 minuti, esercitabili a partire da 3 ore dopo il fischio finale dell'Evento, a meno che lo stesso non abbia inizio dopo le h. 19.00 CET nel qual caso la differita decorre dalle h. 24.00 CET del giorno dell'Evento
C.	DVB-H	Piattaforma DVB-H A Pagamento in ambito nazionale	Diritti di trasmissione solo in differita di Immagini Saliienti dell' Evento della durata massima di 4 minuti , esercitabili a partire da 3 ore dopo il fischio finale dell'Evento, a meno che lo stesso non abbia inizio dopo le h. 19.00 CET nel qual caso la differita decorre dalle h. 24.00 CET del giorno dell'Evento

Sezione 3. La produzione audiovisiva

3.1. Il produttore

La produzione audiovisiva dell'Evento viene effettuata dalla Lega Calcio.

La produzione radiofonica dell'Evento è effettuata dal Licenziatario del Pacchetto B - Radio Live.

3.2. Le modalità di produzione

Le modalità di produzione dell'Evento, nelle sue articolazioni di pre gara, gara e post gara, inclusi gli standard tecnici minimi e i criteri qualitativi ed editoriali ai quali ogni produzione audiovisiva deve attenersi, sono indicati nel Regolamento Produzioni Audiovisive pubblicato sul sito web della Lega Calcio e valevole per la medesima durata dei Contratti di Licenza stipulati con i Licenziatari.

A salvaguardia anche del regolare svolgimento della Competizione e della sicurezza negli impianti sportivi, la Lega Calcio emana, per ciascuna Stagione Sportiva, un regolamento contenente norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione.

3.3. L'accesso al Segnale

La Lega Calcio assicura per l'Evento la messa a disposizione del Segnale a favore dei Licenziatari. Per l'accesso al suddetto Segnale, la Lega Calcio addebita a ciascun operatore della comunicazione il prezzo stabilito dal tariffario pubblicato sul sito internet della Lega Calcio (Allegato 3, Sezione C, delle Linee Guida).

3.4. Le integrazioni

I Pacchetti disciplinano le condizioni alle quali è concesso ai Licenziatari di beneficiare di produzioni unilaterali ad integrazione del Segnale.

Sezione 4. Le procedure di assegnazione

4.1. I requisiti degli offerenti

- 4.1.1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione dei Pacchetti in ambito nazionale gli operatori della comunicazione in possesso dei seguenti requisiti:
- idoneo titolo abilitativo alla trasmissione nel Territorio, mediante la/le Piattaforma/e indicata/e nel Pacchetto per l'esercizio primario dei Diritti Audiovisivi che ne costituiscono l'oggetto; e
 - disponibilità di capacità distributiva con copertura del Territorio in grado di raggiungere almeno il 50% della popolazione italiana e dotazione di mezzi e organizzazione necessari a supportare le attività conseguenti all'assegnazione.
- 4.1.2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione dei Pacchetti in ambito locale gli operatori della comunicazione in possesso di idoneo titolo abilitativo alla trasmissione nel Territorio mediante Piattaforma Analogica e/o Digitale Terrestre, con bacino di utenza compreso entro i limiti geografici di una singola regione.
- 4.1.3. Sono ammessi a partecipare a tutte le procedure di assegnazione dei Pacchetti gli intermediari indipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
- assenza di situazioni di controllo o collegamento (ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), ovvero situazione di controllo analogo, rispetto a operatori della comunicazione, alla Lega Calcio e alle Società Sportive; e
 - comprovata capacità nel settore della distribuzione nazionale dei diritti audiovisivi, in particolare sulla base di un proprio management esperto di tale mercato nazionale, e dotazione di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione.
- 4.1.4. Non saranno comunque ammessi a partecipare a procedure competitive gli operatori della comunicazione o gli intermediari indipendenti per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione.

4.2. I requisiti delle offerte

- 4.2.1. Le offerte di acquisizione devono essere redatte in lingua italiana su carta intestata dell'offerente. Ciascuna di esse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore dell'offerente o da un suo procuratore speciale autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, da allegare in originale all'offerta stessa.
- 4.2.2. Ogni offerta dovrà essere compilata utilizzando il modello che viene allegato al presente Invito sub Allegato 3, corredata dai documenti ivi richiesti a comprovare la sussistenza dei requisiti, ferma la facoltà della Lega Calcio di procedere a ulteriori verifiche circa le veridicità delle dichiarazioni rese dagli offerenti, in relazione alle quali gli offerenti medesimi esprimono il proprio preventivo e incondizionato assenso, e dall'espressa accettazione da parte dell'offerente di tutte le condizioni del presente Invito.

4.3. Le modalità di presentazione delle offerte

- 4.3.1. Le offerte devono essere depositate a mani in busta chiusa e sigillata, indirizzata alla sede legale della Lega Calcio in via Ippolito Rosellini n. 4, Milano, entro il termine previsto dal presente Invito. La Lega Calcio rilascia ricevuta di deposito, recante ora e giorno di consegna della busta. Sull'esterno della busta deve essere chiaramente riportata soltanto la dicitura "*offerta di acquisizione diritti Lega Calcio – Supercoppa Italiana*".
- 4.3.2. Le buste sono, così come ricevute, custodite e conservate nella cassaforte della Lega Calcio.

4.4. Apertura delle buste

- 4.4.1. Entro il giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle offerte il legale rappresentante della Lega Calcio o, in caso di suo impedimento, il Direttore Generale o altro funzionario dallo stesso incaricato, alla presenza di un notaio, apre le buste. Sono ammessi ad assistere solo i dirigenti, i collaboratori e i consulenti della Lega Calcio e delle Società Sportive, nonché i legali rappresentanti pro-tempore o procuratori speciali (autorizzati nelle forme sopra descritte) degli operatori della comunicazione o intermediari indipendenti che abbiano presentato offerte.
- 4.4.2. Tale prima fase di apertura delle buste si conclude con la proclamazione, verbalizzata dal notaio, del numero delle buste e dell'identità degli offerenti.

4.5. Valutazione delle offerte

- 4.5.1. In separata sessione la Lega Calcio esamina le offerte, tenendo conto dei seguenti elementi:
- sussistenza dei requisiti indicati al precedente paragrafo 4.1.;
 - accettazione incondizionata da parte dell'offerente di tutti gli obblighi connessi all'assegnazione, inclusi quelli di garanzia di pagamento.

Con apposito verbale la Lega Calcio redige graduatoria delle offerte ammesse a partecipare alla procedura sulla base del prezzo contemplato da ciascuna offerta.

- 4.5.2. Contestualmente alla redazione della graduatoria e, in ogni caso, entro 7 giorni dalla data fissata per l'apertura delle buste, i competenti organi della Lega Calcio possono procedere all'assegnazione del Pacchetto e dei conseguenti Diritti Audiovisivi al soggetto che abbia per esso presentato l'offerta più alta, purché superiore al prezzo minimo, sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalle Linee Guida e dal presente Invito.
- 4.5.3. Nel caso di assegnazione, la Lega Calcio ne dà notizia all'interessato nelle 24 ore successive all'assegnazione stessa e conseguente annuncio sul proprio sito internet.
- 4.5.4. Nel caso di mancata assegnazione, sempre entro 7 giorni dalla data fissata per l'apertura delle buste, la Lega Calcio decide tra le seguenti due opzioni:
- a) sulla base di una valutazione delle offerte ricevute e delle condizioni di mercato, intraprendere nuove procedure competitive o dare corso a trattative private, riservandosi in entrambi i casi di apportare modifiche al Pacchetto, fermo restando che l'avvio della trattativa privata deve avvenire sulla base dello stesso Pacchetto oggetto dell'Invito; oppure
 - b) utilizzare, attraverso il proprio canale tematico, i Diritti Audiovisivi oggetto del Pacchetto non assegnato o i Diritti Audiovisivi oggetto dei Pacchetti non esclusivi.

La Lega Calcio comunica la propria decisione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

4.6. Le trattative private

- 4.6.1. Alle trattative private sono ammessi tutti i soggetti che hanno comunicato la propria manifestazione di interesse rispondendo all'invito della Lega Calcio comunicato nelle forma indicate nel paragrafo 4.5.4..
- 4.6.2. Le modifiche apportate nel corso della trattativa privata alla composizione dei Prodotti Audiovisivi oggetto del Pacchetto, che comportino ulteriori o aggiuntive forme di sfruttamento dei Diritti Audiovisivi originariamente offerti al mercato o loro sostanziali riduzioni, nonché le eventuali variazioni del prezzo minimo riferito a tale Pacchetto, sono contestualmente comunicati a tutti coloro che abbiano manifestato interesse alla trattativa privata al termine della stessa. I partecipanti alla trattativa privata sono quindi invitati a formulare la propria offerta in busta chiusa entro termine contestuale fissato dalla Lega Calcio per tutti i partecipanti.
- 4.6.3. Ciascuna fase di trattative private non può protrarsi oltre 60 giorni dalla data del suo avvio. La Lega Calcio dà notizia della sua conclusione e del suo esito sul proprio sito internet.

4.6.4. Qualora, in sede di trattativa privata, la Lega Calcio non riceva alcuna offerta o riceva offerte ritenute non congrue, può intraprendere nuove procedure competitive ovvero, previa comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, proseguire la trattativa privata per un massimo di ulteriori 30 giorni, sulla base anche di una nuova composizione del Pacchetto contestualmente comunicata per iscritto a tutti coloro che abbiano originariamente manifestato il proprio interesse alla trattativa privata.

4.7. I Contratti di Licenza

4.7.1. L'assegnatario deve obbligarsi a trasmettere i Prodotti Audiovisivi del Licenziatario e ad esercitare i Diritti Audiovisivi a lui assegnati nel rispetto dei limiti e delle modalità specificati nelle Linee Guida e nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Invito. Il Contratto di Licenza tra operatore e Lega Calcio, che consegue all'accettazione, da parte della Lega Calcio, dell'offerta presentata dall'operatore in questione, si intende conseguentemente recettivo di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Invito.

4.7.2. Qualora un intermediario indipendente sia assegnatario del Pacchetto, è tenuto a subconcedere in licenza i Diritti Audiovisivi senza modificarne la composizione o le caratteristiche e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie.

Sezione 5. Condizioni Finanziarie

5.1. Pagamenti

5.1.1. Il Licenziatario deve pagare il corrispettivo alle seguenti scadenze:

- per la Stagione Sportiva 2010/2011: 2 rate di pari importo tra loro scadenti, la prima, 7 giorni dopo l'assegnazione del Pacchetto e, la seconda, entro il giorno precedente la disputa dell'Evento;
- per la Stagione Sportiva 2011/2012: 2 rate di pari importo tra loro scadenti, la prima, il 31 luglio 2011 e, la seconda, entro il giorno precedente la disputa dell'Evento.

5.1.2. I pagamenti hanno effetto liberatorio solo ed esclusivamente se effettuati mediante bonifico bancario, con valuta alla scadenza, sul conto corrente intestato a Lega Nazionale Professionisti Serie A, IBAN IT49 B032 3901 6001 0000 0010 221, o sul diverso conto corrente comunicato per iscritto dalla Lega Calcio. La ricevuta del bonifico medesimo costituisce quietanza di pagamento.

5.1.3. Qualsiasi corrispettivo o altro importo a carico del Licenziatario è sempre indicato al netto, oltre che dell'IVA, di ogni applicabile ritenuta o imposta e di ogni eventuale altro addebito, spesa o costo.

5.2. Garanzie

5.2.1. Il pagamento del corrispettivo deve essere garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito, secondo il testo standard di fideiussione riprodotto nell'Allegato 4. Laddove una società esercitante, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., il controllo anche indiretto sul Licenziatario, sia dotata di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato) di entità superiore al corrispettivo annuo previsto nella licenza, il Licenziatario può presentare, in alternativa alla fideiussione bancaria, fideiussione a prima richiesta emessa da tale società controllante. La fideiussione non è dovuta nel solo caso in cui il Licenziatario stesso sia dotato di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato) di entità superiore al corrispettivo annuo previsto dalla licenza.

5.2.2. La fideiussione deve essere consegnata alla Lega Calcio entro 21 giorni dall'assegnazione. Gli effetti del Contratto di Licenza sono sospensivamente condizionati alla consegna della fideiussione. Resta ferma la facoltà della Lega Calcio di revocare in ogni momento l'assegnazione, e quindi di dichiararne la decadenza, nel caso di mancato rispetto del termine di 21 giorni, fatto salvo il risarcimento del danno.

Sezione 6. Condizioni contrattuali

6.1. L'oggetto della licenza

- 6.1.1. Le condizioni contrattuali che seguono si applicano al Pacchetto oggetto di assegnazione al Licenziatario in esito alla procedura di cui alla Sezione 4 del presente Invito. Tali condizioni contrattuali si intendono recepite quali condizioni di validità, da ciascuna offerta di acquisizione presentata da un operatore della comunicazione o intermediario indipendente nell'ambito della suddetta procedura.
- 6.1.2. La Lega Calcio concede in licenza al Licenziatario Prodotti Audiovisivi basati sui Diritti Audiovisivi specificamente elencati nel Pacchetto per la realizzazione di Prodotti Audiovisivi del Licenziatario, che questi è tenuto a trasmettere sulla propria Piattaforma di esercizio contraddistinta da proprio marchio, nel Territorio, nella sola lingua italiana, nel rispetto di tutti i termini e le condizioni qui previsti.
- 6.1.3. Fermo in particolare quanto previsto al seguente paragrafo 6.4.6., la Lega Calcio riconosce al Licenziatario il diritto di esercitare ampia libertà di autodeterminazione editoriale e imprenditoriale nel confezionamento dei Prodotti Audiovisivi del Licenziatario, purché nel rispetto dell'immagine, del prestigio e dell'identità della Lega Calcio e delle Società Sportive e senza pregiudizio alla fruizione delle riprese effettuate. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, il Licenziatario può esercitare tale diritto:
- (a) nella più ampia libertà di scelta di regia laddove il Pacchetto assegnato preveda la facoltà di effettuare integrazioni, ma senza penalizzare la disposizione della cartellonistica pubblicitaria a bordo campo e nelle aree destinate alle interviste;
 - (b) con commenti parlati, che devono essere, nell'ambito della libera attività di critica sportiva, imparziali e non discriminatori o colposamente lesivi dell'immagine della Lega Calcio e delle Società Sportive o degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo;
 - (c) realizzando proprie grafiche, nei limiti indicati nel successivo paragrafo 6.4.8.;
 - (d) con diritto di abbinare ai Prodotti Audiovisivi del Licenziatario le iniziative pubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, inserimento di flash pubblicitari) e promozionali (quiz, concorsi a premio) consentite dalle normative in vigore, purché le stesse non comportino alcuna utilizzazione delle immagini di tesserati, fermi i seguenti divieti:
 - (i) le comunicazioni al pubblico dell'Evento non possono essere sponsorizzate da soggetti i cui prodotti o servizi siano in concorrenza con i prodotti o servizi di *sponsor* ufficiali della Competizione o della Lega Calcio. La Lega Calcio comunica ai licenziatari con congruo preavviso e comunque almeno 60 giorni prima dell'inizio della Competizione, i nominativi degli sponsor ufficiali della Competizione e della Lega Calcio e le relative classi merceologiche;
 - (ii) nelle comunicazioni al pubblico dell'Evento non possono essere inseriti messaggi grafici, sonori o di altro tipo suscettibili di ingenerare negli Utenti l'impressione che tali inserimenti siano parte reale dello svolgimento dell'Evento stesso (c.d. "pubblicità virtuale");
 - (iii) nelle comunicazioni al pubblico dell'Evento non possono essere effettuati, in alcun caso e sotto alcuna forma, interazioni con attività di scommesse sportive, né possono essere visualizzate attività o risultati di attività collegate a tali scommesse sportive;
 - (iv) nelle comunicazioni al pubblico dell'Evento non possono essere inserite forme di pubblicità ingannevole né possono essere realizzate pratiche scorrette di altra natura così come disciplinate *in extenso* dagli articoli 18 e ss del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. "Codice del Consumo").

Il Licenziatario compie ogni sforzo, nell'ambito della più ampia libertà di cronaca e di critica, per non enfatizzare a fini di spettacolo immagini di violenza dentro e fuori l'impianto sportivo.

6.1.4. Il Licenziatario è tenuto a:

- (a) inserire in apertura e chiusura di ciascun tempo di gioco dell'Evento e in apertura e chiusura di tutte le trasmissioni relative alla Competizione la sigla istituzionale della Lega Calcio, della durata di circa 15 secondi, contenente i loghi degli sponsor della Competizione; e
- (b) inserire il logo della Lega Calcio e il partner logo (Supercoppa Italiana + sponsor) nella grafica di presentazione dei servizi sulla Competizione inseriti nelle trasmissioni sportive.

La Lega Calcio fornisce al Licenziatario, con congruo anticipo rispetto all'inizio della Competizione e, in ogni caso, entro i sette giorni antecedenti tale ultima data, i supporti contenenti il materiale (sigle e loghi) per l'effettuazione degli inserimenti sub a) e b).

6.1.5. Il Licenziatario prende atto e accetta che:

- (a) la Lega Calcio conceda a terzi, attenendosi alle prescrizioni delle Linee Guida e del presente Invito, Diritti Audiovisivi relativi alla Competizione da esercitare nel Territorio diversi da quelli concessi in esclusiva al Licenziatario;
- (b) terzi esercitino il diritto di cronaca nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 5, comma 3, del Decreto, senza che l'assegnatario abbia nulla a pretendere dalla Lega Calcio e/o dalle Società Sportive. Ai suddetti fini, la Lega Calcio mette a disposizione degli operatori della comunicazione abilitati all'esercizio della cronaca estratti di Immagini Salienti e Immagini Correlate contrassegnati dal proprio logo, previo rimborso dei costi tecnici stabiliti nel tariffario pubblicato sul sito internet della Lega Calcio;
- (c) trasmissioni dell'Evento possano essere effettuate all'interno dell'impianto sportivo, durante lo svolgimento dello stesso;
- (d) trasmissioni effettuate da terzi al di fuori del Territorio possano essere accessibili nel Territorio attraverso apparecchiature di telefonia mobile per effetto di roaming tra operatori di rete e, viceversa, trasmissioni effettuate all'interno del Territorio possano essere ricevute al di fuori del Territorio attraverso apparecchiature di telefonia mobile per effetto di roaming tra operatori di rete;
- (e) la Lega Calcio possa comunicare al pubblico mediante il proprio sito internet Immagini Salienti dell'Evento a partire dalle ore 24.00 CET del giorno solare in cui si disputa tale Evento, in ogni caso non prima di 3 ore dal termine dell'Evento stesso;
- (f) la Lega Calcio possa realizzare un magazine ufficiale dedicato alla Competizione che potrà essere comunicato al pubblico mediante il proprio sito internet o trasmesso sul Canale Lega Calcio o altro canale tematico da essa gestito, con le stesse differite di cui alla precedente lettera (e);
- (g) la Lega Calcio possa utilizzare per trasmissioni nell'ambito del Canale Lega Calcio eventuali Diritti Audiovisivi per i quali non abbia ricevuto offerte in conformità al disposto dell'art. 19.2 delle Linee Guida nonché Diritti Audiovisivi oggetto dei Pacchetti non esclusivi;
- (h) le Società Sportive possano sfruttare le Immagini di Archivio, fermi i corrispondenti diritti non esclusivi dei Licenziatari previsti nei relativi Pacchetti.

6.1.6. La Lega Calcio non autorizza la trasmissione dell'Evento su maxischermi, eccezion fatta per eventuali maxischermi collocati nell'impianto sportivo durante l'Evento, e fatta salva l'evenienza di schermi da collocare in aree diverse dagli impianti sportivi per ordini governativi o di altre autorità competenti.

6.1.7. La Lega Calcio inserisce nei contratti che abbiano a oggetto Diritti Audiovisivi da esercitare al di fuori del Territorio clausole che impegnino i propri licenziatari esteri a evitare, secondo gli usi, immissioni nel Territorio; in particolare:

- nel caso sia abilitato a trasmissioni satellitari, il Licenziatario estero deve criptare il Segnale e impedire l'accesso a soggetti nel Territorio e comunque deve astenersi dallo svolgere attività di marketing in tal senso;
- nel caso sia abilitato a trasmissioni terrestri, il Licenziatario estero deve impedire *overspill* nel Territorio con la sola eccezione del debordamento tecnico e involontario del Segnale nella aree limitrofe al confine di Stato;
- nel caso di trasmissioni via Internet, il Licenziatario estero deve garantire che le stesse siano circoscritte al di fuori del Territorio utilizzando i migliori sistemi tecnici al momento disponibili (a titolo esemplificativo il geo-blocking).

6.2. Interessi – Solve et repete

6.2.1. Nel caso in cui la variazione in aumento dei prezzi al consumo per le famiglie rilevata dall'indice ISTAT (F.O.I.) nel periodo compreso tra il 1 luglio 2010 e il 1 luglio 2011 sia superiore a 10%, il corrispettivo previsto a carico del Licenziatario per la Stagione Sportiva 2011-2012 sarà aumentato in misura pari al 75% della suddetta variazione. La presente clausola non si applica nel caso in cui il corrispettivo per la licenza del secondo anno sia già fissato a carico del Licenziatario in misura superiore al corrispettivo relativo al primo anno.

6.2.2. Il ritardo anche di un solo giorno del pagamento del corrispettivo comporta la maturazione in favore della Lega Calcio di interessi di mora, senza alcuna necessità di preventiva comunicazione e/o costituzione in mora, da calcolarsi nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca d'Italia sulla base del REPO-BCE (Tasso Rendimento Politiche comunitarie della Banca Europea) vigente nel periodo relativo all'inadempimento, maggiorato di 3 punti percentuali. Resta ferma in ogni caso la validità del patto sul tasso nei limiti massimi di cui alla legge n.108/96.

6.2.3. Il pagamento del corrispettivo non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Licenziatario qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione in sede giudiziaria. Qualora il Licenziatario sospenda per qualsiasi motivo il pagamento, la Lega Calcio può legittimamente sospendere l'esecuzione del presente Contratto, anche al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 1453 e seguenti del cod. civ..

6.3. Diritti accessori

6.3.1. La Lega Calcio procura al Licenziatario, direttamente o tramite l'organizzatore dell'Evento, l'accesso al Segnale dell'Evento nelle forme previste dal Regolamento Produzioni Audiovisive.

6.3.2. La Lega Calcio procura al Licenziatario, subordinatamente alle disponibilità nell'impianto sportivo in cui si disputa l'Evento, gli spazi previsti nel Regolamento Produzioni Audiovisive, con oneri e responsabilità a carico del Licenziatario.

6.3.3. Il Pacchetto comprende anche i seguenti diritti, che il Licenziatario acconsente di esercitare nel Territorio:

- (a) i Diritti di Archivio al fine di realizzare e trasmettere sulla propria Piattaforma, nella Durata, Prodotti Audiovisivi limitatamente alle immagini di cui ai Diritti Audiovisivi che compongono il Pacchetto ed esclusivamente per la stagione sportiva cui le dette immagini si riferiscono, nonché per la stagione precedente. Pertanto, quanto alla prima Stagione Sportiva della Durata, le immagini delle Stagioni Sportive 2009-2010 e 2010-2011 e, quanto alla seconda Stagione Sportiva della Durata, le immagini delle Stagioni Sportive 2010-2011 e 2011-2012;

- (b) il diritto di effettuare e trasmettere Interviste nei limiti e alle condizioni indicati nel Pacchetto assegnato, in conformità al Regolamento Produzioni Audiovisive e al Regolamento contenente norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione. La realizzazione e trasmissione di Interviste sono comunque e in ogni caso limitate: (i) dalla disponibilità dei soggetti interessati, fermo l'impegno di ciascuna Società Sportiva di rendere disponibile almeno un tesserato, e dagli impegni agonistici delle Società Sportive e dei loro tesserati; e (ii) dalla necessità di mantenere la riservatezza delle tattiche di gioco e dalla tutela della privacy richiesta dalle circostanze o dai tesserati;
- (c) fermi i divieti di cui alla lett. (d) del paragrafo 6.1.3., il diritto di effettuare eventuali applicazioni interattive, intese quali soluzioni che consentano una fruizione partecipe da parte del pubblico, cui sia conferita possibilità di scelta autonoma tale da determinare variazioni nel flusso delle immagini e dei suoni, di interagire con il programma o gli eventi trasmessi e di esprimere opinioni, nonché operazioni di televoto, concorsi, operazioni a premio o simili altre iniziative in relazione all'Evento nell'ambito delle trasmissioni, se e nella misura in cui consentite dalle applicabili normative. Resta fermo in ogni caso che ogni responsabilità relativa all'organizzazione e all'osservanza delle norme, anche amministrative, applicabili con riguardo alle attività di cui sopra deve fare esclusivo carico al Licenziatario.

6.3.4. La Lega Calcio si riserva il diritto di commercializzare autonomamente in via non esclusiva, rispetto alle licenze del Pacchetto, i diritti audiovisivi relativi alla presentazione della Competizione e alle cerimonie organizzate dalla Lega Calcio per l'assegnazione di premi.

6.4. Disposizioni generali riguardanti la licenza

- 6.4.1. Il Licenziatario che, nel corso della Durata, non intenda o non possa esercitare i Diritti Audiovisivi che compongono il Pacchetto a lui assegnato in relazione all'Evento, è tenuto a darne comunicazione alla Lega Calcio con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi rispetto alla data dell'Evento considerato. Nel suddetto caso, così come nel caso in cui la Lega Calcio abbia avuto notizia, ragionevolmente attendibile e di cui abbia avuto poi riscontro, che il Licenziatario non eserciterà i Diritti Audiovisivi relativi all'Evento o sussistano obiettive ragioni in base alle quali i Diritti Audiovisivi non siano esercitati dal Licenziatario, la Lega Calcio provvede ad aggiudicare mediante trattativa privata tali Diritti Audiovisivi ad altri operatori della comunicazione. Il Contratto di Licenza resta in tal caso invariato nelle sue previsioni e il corrispettivo è comunque dovuto alla Lega Calcio e non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato. Ai fini di quanto precede, i Diritti Audiovisivi si considerano esercitati quando l'Evento venga trasmesso almeno in parte, in diretta o in differita.
- 6.4.2. Analogamente, il corrispettivo dovuto alla Lega Calcio non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato nel caso in cui il Licenziatario non possa esercitare alcuno dei Diritti Audiovisivi per qualsiasi causa diversa da inadempimento della Lega Calcio.
- 6.4.3. Il Licenziatario riconosce che non rientrano nella licenza i diritti di trasmettere e comunque consentire a terzi di trasmettere l'Evento su schermi giganti posizionati in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in circuiti chiusi (fatto salvo quanto necessario per le offerte riservate agli Utenti Commerciali, se espressamente previste nel Pacchetto).
- 6.4.4. La licenza è concessa con espressa esclusione di qualsiasi forma e/o possibilità per il Licenziatario di consentire a terzi, tramite sub-concessioni, sub-licenze o altri negozi aventi analoghi effetti, di sfruttare in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'Evento e la Competizione. In deroga a quanto precede, e per il solo caso che, in ragione di vincoli legislativi, regolamentari ovvero di altra natura, il Licenziatario si trovi nell'impossibilità di acquisire e/o detenere diritti in esclusiva su piattaforme diverse da quelle in cui lo stesso è attivo, detto Licenziatario è obbligato a subconcedere la totalità dei Diritti Audiovisivi, ad un prezzo proporzionato e non discriminatorio, agli operatori attivi su altre Piattaforme che, nell'ambito

di ciascuna di esse, presentino richiesta scritta e – in ogni caso - previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi degli artt. 11, comma 6 e 19, comma 1 del Decreto, Il sub concessionario è obbligato ad effettuare la trasmissione dell'Evento oggetto di sub concessione avvalendosi della produzione audiovisiva del soggetto preposto come previsto dall'art.3.1 del presente invito a offrire. Il Licenziatario rimane solidalmente obbligato dell'adempimento del sub concessionario.

- 6.4.5. Il Licenziatario consente sin d'ora che la Lega Calcio possa a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento cedere il Contratto di Licenza ad altra associazione o ente che dovesse subentrarle nella commercializzazione dei Diritti Audiovisivi e sia riconosciuto dall'ordinamento calcistico italiano nelle forme dallo stesso previste, a condizione che il cessionario garantisca al Licenziatario la continuazione del rapporto agli stessi termini e condizioni del Contratto di Licenza. La cessione si perfeziona con il ricevimento, da parte del Licenziatario, di comunicazione scritta da parte della Lega Calcio, sottoscritta dal cessionario a conferma del suo obbligo a rispettare termini e condizioni del Contratto di Licenza. La cessione perfezionata nelle forme descritte libera la Lega Calcio dalle sue obbligazioni nei confronti del Licenziatario.
- 6.4.6. Il Licenziatario si obbliga in ogni caso ad esercitare i diritti avuti in licenza nel rispetto e comunque compatibilmente con:
- (a) le Linee Guida, l'Invito a offrire e il Regolamento Produzioni Audiovisive;
 - (b) la normativa e ogni altro regolamento amministrativo e sportivo vincolante e applicabile, ivi inclusi il Regolamento contenente norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione e gli ulteriori regolamenti e le decisioni di qualunque natura emanati dagli enti sportivi nazionali (Lega Calcio, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Coni) e/o internazionali (U.E.F.A. e F.I.F.A.);
 - (c) le ragionevoli istruzioni che l'organizzatore della Competizione si riserva di impartire, nell'esercizio di tale funzione, a salvaguardia della sicurezza degli impianti, del regolare svolgimento della Competizione, dei diritti di altri legittimi aventi causa e degli interessi degli Utenti.
- 6.4.7. Sono esclusi dai Diritti Audiovisivi oggetto della licenza tutti i diritti e gli Eventi non specificamente individuati e descritti nel presente Invito.
- 6.4.8. Per realizzare le grafiche utilizzate in occasione della trasmissione dei Prodotti Audiovisivi e le relative sigle di apertura e chiusura ovvero per realizzare materiale promozionale dei Prodotti Audiovisivi del Licenziatario, in forma di promo televisivo e di materiale cartaceo e/o elettronico è consentito al Licenziatario di utilizzare, immagini dell'Evento e la denominazione sociale, il logo figurativo o altro segno distintivo ufficiale della Lega Calcio e delle Società Sportive, in funzione esclusivamente e strettamente descrittiva e dunque solo quando ciò sia strettamente necessario per identificare l'attività del Licenziatario di trasmissione dei Prodotti Audiovisivi del Licenziatario. E' fatto quindi espresso e tassativo divieto di utilizzare le immagini dell'Evento e la denominazione sociale, i loghi figurativi, i colori o gli altri segni distintivi della Lega Calcio e delle Società Sportive per qualsiasi diverso fine, e quindi, a titolo esemplificativo, in abbinamento, in associazione e/o al fine di promuovere qualsiasi altro prodotto o servizio. Gli usi predetti, i soli consentiti, non determinano l'acquisizione di alcun diritto in capo al Licenziatario.
- 6.4.9. E' consentita la riproduzione dell'Evento presso punti vendita e/o in occasione di manifestazioni, mostre e fiere, per il tempo strettamente utile e necessario a promuovere la commercializzazione dei Prodotti Audiovisivi del Licenziatario ed esclusivamente per tale fine.

6.4.10. E' esclusivamente a carico del Licenziatario ogni onere, costo e responsabilità relativi alle attività promo-pubblicitarie consentite ai sensi dei precedenti paragrafi e all'osservanza delle norme, anche amministrative, applicabili con riguardo a tali attività.

6.5. Obblighi del Licenziatario

6.5.1. Il Licenziatario è obbligato:

- (a) ad esercitare i Diritti Audiovisivi e a trasmettere i Prodotti Audiovisivi del Licenziatario nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità descritti nel presente Invito e nel Contratto di Licenza. Il Licenziatario prende atto che tali limiti e modalità sono tassativi e quindi non modificabili né in forza di asserite prassi né tantomeno in via interpretativa e che eventuali modifiche dovranno risultare ad substantiam da atto sottoscritto dalla Lega Calcio;
- (b) qualora intenda esercitare A Pagamento i Diritti Audiovisivi, a far sì che: (i) i sistemi di codifica del segnale distribuito agli Utenti abbiano un elevato livello di sicurezza e inviolabilità tale da consentire effettivamente l'accesso alle immagini solo previa autorizzazione individuale agli Utenti e nell'ambito del Territorio; (ii) il servizio sia presentato al pubblico come servizio a pagamento e che non venga in ogni caso, neppure in sede promozionale, promosso mediante l'utilizzo di aggettivi quali "gratuito", "gratis" e similari; e (iii) per la visione in diretta dell'Evento gli Utenti siano tenuti a versare un corrispettivo non meramente simbolico, conforme e in linea ai valori espressi dal mercato di riferimento per servizi analoghi;
- (c) a non compiere alcun atto che possa pregiudicare lo sfruttamento dei Diritti Audiovisivi acquisiti da soggetti terzi;
- (d) ad esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega Calcio, delle Società Sportive e dello sport del calcio in generale;
- (e) a ottenere che le proprie trasmissioni non siano in alcuna forma e ad alcun titolo ricevibili o altrimenti fruibili al di fuori del Territorio. A tal fine il Licenziatario si obbliga a mettere in atto ogni accorgimento necessario o richiesto dalla Lega Calcio al fine di impedire qualsiasi debordamento del Segnale dal Territorio. Per l'effetto:
 - nel caso sia abilitato a trasmissioni satellitari, il Licenziatario deve criptare il Segnale e impedire l'accesso a soggetti al di fuori del Territorio e comunque deve astenersi dallo svolgere attività di marketing in tal senso;
 - nel caso sia abilitato a trasmissioni terrestri, impedire overspill al di fuori del Territorio con la sola eccezione del debordamento tecnico e involontario del Segnale nella aree limitrofe al confine di Stato;
 - nel caso sia abilitato a trasmissioni via internet, garantire che le stesse siano circoscritte al Territorio utilizzando i migliori sistemi tecnici disponibili per assicurare tale protezione delle immagini, quali a titolo esemplificativo sistemi di "geo-blocking" ritenuti idonei dalla Lega Calcio;
- (f) a consegnare presso la Lega Calcio, entro 24 ore dalla richiesta, la registrazione delle trasmissioni da esso effettuate, su idoneo supporto tecnico stabilito dalla Lega Calcio;
- (g) a riconoscere che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Decreto, non gli spetta alcun diritto sulle immagini e sulle fissazioni delle immagini dell'Evento. In tal senso, il Licenziatario espressamente rinuncia a pretese di qualsiasi tipo su dette immagini e fissazioni e riconosce che, eccezion fatta per quanto strettamente necessario all'esecuzione della licenza e nei limiti dalla stessa previsti, non ha e non potrà vantare alcun diritto né immateriale né materiale sulle immagini e sulle fissazioni di qualsiasi immagine dell'Evento, che possono essere commercializzate dalla sola Lega Calcio e, nei limiti di quanto di loro competenza, dalle Società

Sportive, con la sola tassativa esclusione del commento giornalistico, che resta di titolarità del Licenziatario e che la Lega Calcio potrà tuttavia utilizzare senza costi a suo carico, per fini non commerciali, in forma non esclusiva e previa comunicazione al Licenziatario. Il Licenziatario dovrà consegnare tutte le riprese in suo possesso, incluse quelle girate e non trasmesse, alla Lega Calcio o ai soggetti da questa indicati. Il Licenziatario dà atto che il corrispettivo di licenza è definito tenendo conto del trasferimento dei suddetti diritti e dei costi di consegna;

- (h) a fornire alla Lega Calcio le informazioni relative alle proprie trasmissioni che la Lega Calcio potrà richiedere quanto a dati di audience, numero abbonati, share, penetrazioni, ecc.. La Lega Calcio potrà utilizzare tali dati sotto obbligo di riservatezza e solo per la finalità di elaborare proprie statistiche o per altri fini interni;
- (i) ferma la deroga prevista nel precedente paragrafo 6.4.4, a non consentire a terzi, tramite sub-concessioni, sub-licenze o altri negozi aventi analoghi effetti, di sfruttare in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'Evento di cui abbia acquisito il diritto di trasmissione.

6.6. Obblighi della Lega Calcio

6.6.1. La Lega Calcio, in conformità a quanto indicato nel presente Invito, è obbligata:

- (a) a far conseguire al Licenziatario la piena ed incontrastata disponibilità dei Diritti Audiovisivi oggetto del Pacchetto assegnato al Licenziatario;
- (b) a non licenziare a terzi i Diritti Audiovisivi licenziati in esclusiva al Licenziatario;
- (c) a non modificare di iniziativa il format della Competizione quale descritto nel paragrafo 1.2., salvo abbia ottenuto il preventivo assenso scritto del Licenziatario;
- (d) a vigilare affinché i soggetti terzi che esercitino il diritto di cronaca nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento richiamato alla lett. (b) del paragrafo 6.1.5. abbiano ad esercitare tale diritto nei limiti previsti dal predetti Regolamento.

6.7. Durata e cessazione anticipata della Licenza

6.7.1. Il Contratto di Licenza decorre dal primo luglio 2010 e termina il 30 giugno 2012 e quindi ricomprende le due Stagioni Sportive 2010-2011 e 2011-2012.

6.7.2. Fermo il disposto dell'art. 1454 c.c., è facoltà della Lega Calcio di risolvere in qualsiasi momento il Contratto di Licenza ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento dello stesso alle seguenti previsioni: 5.1.1., 5.1.2., 6.1.4., 6.4.4., 6.4.8., 6.5. lett. b) ed e). In caso di risoluzione sarà dovuta alla Lega Calcio a titolo di penale, fatto salvo ogni maggior danno, l'importo corrispondente al lucro cessante della Lega Calcio, intendendosi per lucro cessante l'importo pari alla differenza tra il corrispettivo totale previsto a carico del Licenziatario sulla base del Contratto di Licenza per l'intera sua Durata e le somme che la Lega Calcio abbia incassato dallo stesso Licenziatario e/o siano a carico di un soggetto terzo sulla base di una licenza avente a oggetto i Diritti Audiovisivi revocati al Licenziatario e riassegnati a tale soggetto terzo, qualora tale licenza sia conclusa con il terzo successivamente alla risoluzione del Contratto di Licenza con il Licenziatario. Resta peraltro inteso che la Lega Calcio si adopererà secondo buona fede nella negoziazione con il terzo riassegnatario nel definire il corrispettivo da questi dovuto.

6.7.3. Il Licenziatario dichiara di manlevare e tenere indenne la Lega Calcio, le Società Sportive e i loro aventi causa da qualsiasi pretesa, da chiunque fatta valere, derivante da propri inadempimenti alle previsioni del presente Invito e del Contratto di Licenza.

6.7.4. Alla luce degli impegni assunti con la Commissione CE (decisione Commissione UE del 2 aprile 2003, caso COMP/M.2876 – Newscorp/Telepiù, in GUCE L110 del 16 aprile 2004), e nei limiti degli impegni

assunti, qualora la società Sky Italia S.r.l. si renda assegnataria di un Pacchetto, il Contratto di Licenza dovrà prevedere il riconoscimento da parte di tale Licenziatario del diritto unilaterale di recesso della Lega Calcio dal relativo Contratto di Licenza con riferimento alla stagione 2011/2012. La Lega Calcio deve esercitare tale recesso dandone comunicazione al Licenziatario non oltre il primo giugno 2011 con lettera raccomandata a.r., senza che il Licenziatario possa avere nulla da pretendere a titolo di risarcimento o indennizzo.

6.8. Miscellanee

- 6.8.1. Il Licenziatario prende atto che la Lega Calcio lo assisterà nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi rispetto ai Prodotto Audiovisivi oggetto della licenza, pur non rispondendone in alcun modo nei confronti del Licenziatario.
- 6.8.2. Allo scioglimento anticipato o alla scadenza per qualsiasi causa del Contratto di Licenza ciascuno e tutti i Diritti Audiovisivi concessi al Licenziatario torneranno nella piena disponibilità della Lega Calcio e delle Società Sportive. In conseguenza di ciò, è vietato ogni e qualsiasi successivo sfruttamento da parte del Licenziatario.
- 6.8.3. L'identificazione della Competizione ai fini del Contratto di Licenza non comporta modifiche del medesimo nel caso di diversa denominazione nel corso della Durata né inibisce alla Lega Calcio di diversamente nominarla.
- 6.8.4. L'eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Invito e del Contratto di Licenza, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti.
- 6.8.5. In caso di eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole contenute nel presente Invito e nel Contratto di Licenza le parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l'obiettivo di raggiungere i medesimi risultati perseguiti dalla clausola invalida o inefficace e di salvaguardare la sostanza economica del Contratto di Licenza.
- 6.8.6. Il Contratto di Licenza è regolato esclusivamente dalla legge italiana e per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano. Detta competenza esclusiva resta ferma ed impregiudicata anche per le ipotesi di connessione e/o continenza di cause, anche successivamente alla Durata.

Sezione 7. Note legali

- 7.1 Il presente Invito non costituisce proposta ex art. 1326 c.c., né offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.. La pubblicazione del presente Invito e la ricezione di offerte non comportano per la Lega Calcio alcun obbligo nei confronti dei soggetti offerenti, né diritto ad alcuna prestazione da parte della Lega Calcio o di suoi associati, funzionari, dipendenti o consulenti.
- 7.2 La presentazione di offerte ai sensi del presente Invito comporta incondizionata accettazione e recepimento per relationem, nell'ambito di ciascuna offerta, di tutte le clausole e le previsioni in esso contenute. I soggetti proponenti si impegnano implicitamente e incondizionatamente a mantenere l'offerta da essi presentata irrevocabile per un periodo di sette giorni dalla data di apertura della busta. Ogni determinazione circa l'accettazione di tali offerte è rimessa alle valutazioni e subordinata all'accettazione da parte dai competenti organismi della Lega Calcio, che potrà intervenire in qualsiasi momento entro il suddetto termine di sette giorni dalla data di apertura delle buste.
- 7.3 Una volta che la Lega Calcio abbia accettato un'offerta, il relativo Contratto di Licenza si intende concluso, immediatamente in vigore e pienamente efficace tra proponente e Lega Calcio sulla base dell'offerta presentata e di tutti i termini e le previsioni contenuti nel presente Invito, e le parti sono da tale momento tenute a eseguire le rispettive prestazioni. Pertanto, ogni successivo documento successivamente sottoscritto tra Lega Calcio e Licenziatario e, in particolare, il Contratto di Licenza ha valore meramente ricognitivo della licenza.
- 7.4 Il trattamento dei dati personali comunicati dai soggetti interessati si svolge in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con garanzia di riservatezza e piena tutela dei diritti dei soggetti offerenti. Il trattamento dei dati ha la finalità esclusiva di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi. Responsabili del trattamento sono i funzionari e i consulenti della Lega Calcio coinvolti nelle procedure di assegnazione per quanto di rispettiva competenza. Il titolare del trattamento è la Lega Calcio nella persona del proprio legale rappresentante, nei confronti della quale il soggetto interessato potrà fare valere i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 7.5 Il presente Invito e la relativa procedura sono regolati esclusivamente in base alla legge italiana. Ogni e qualsivoglia controversia ad essi relativa e/o da essi dipendente è di competenza esclusiva del Foro di Milano. Detta competenza esclusiva resta ferma ed impregiudicata anche per le ipotesi di connessione, e/o continenza di cause, anche successivamente alla Durata.

Sezione 8. Definizioni

I seguenti termini recanti iniziale maiuscola, indifferentemente per le corrispondenti versioni singolare o plurale, hanno nel presente documento il seguente significato:

- **A Pagamento:** modalità di trasmissione dei Diritti Audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell'Utente, anche a richiesta individuale (quali, esemplificativamente, sistemi *pay tv*, *pay-per-view* e/o *video-on-demand*).
- **CET:** è il fuso orario in vigore nel Territorio, incluse variazioni dovute al mutare dell'ora solare.
- **Competizione o Evento:** è la Supercoppa Italiana, o diversa futura denominazione, della Stagione Sportiva 2010/2011 e della Stagione Sportiva 2011/2012, incluse le rispettive fasi di pre gara e post gara.
- **Contratto di Licenza:** è il contratto avente a oggetto la licenza a termine, al Licenziatario, di Prodotti Audiovisivi basati sui Diritti Audiovisivi per la realizzazione, in conformità alle condizioni contenute nel presente Invito a offrire, dei Prodotti Audiovisivi del Licenziatario.
- **Decreto:** è il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, attuativo della legge delega 19 luglio 2007, n. 106; le definizioni non contenute nel presente Invito hanno il significato loro attribuito dall'art. 2 del Decreto;
- **Diritti Audiovisivi:** sono, relativamente alla Competizione, i diritti di comunicare e mettere a disposizione del pubblico le fissazioni dell'Evento, come meglio individuati nei Pacchetti.
- **Durata:** è la durata del Contratto di Licenza.
- **Immagini Correlate:** sono le immagini filmate all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo l'Evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle Interviste, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell'Evento, che il Licenziatario potrà riprendere e utilizzare nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto di Licenza.
- **Immagini di Archivio:** sono le fissazioni delle immagini dell'Evento per la realizzazione di Prodotti Audiovisivi del Licenziatario a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue la disputa dell'Evento medesimo.
- **Immagini Salienti:** sono le immagini più significative dell'Evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l'*istant replay* e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in forma animata, che il Licenziatario potrà riprendere e utilizzare nei limiti e alle condizioni previste nel Contratto di Licenza.
- **In chiaro:** sono le modalità di trasmissione dei Diritti Audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli Utenti.
- **Interviste:** sono le interviste a calciatori, allenatori e dirigenti di Società Sportive realizzabili negli spazi e secondo le modalità di cui al Regolamento Produzioni Audiovisive.
- **Invito:** è il presente invito a presentare offerte.
- **Licenziatario:** è l'operatore di comunicazione o l'intermediario indipendente assegnatario di uno o più Pacchetti.
- **Linee Guida:** sono le Linee Guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 14 maggio 2009 e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 1 luglio 2009.
- **Pacchetto:** è ciascun complesso di Diritti Audiovisivi relativi all'Evento della Competizione oggetto del presente Invito.

- **Piattaforma:** è, secondo quanto di volta in volta applicabile, qualsiasi tra i sistemi di trasmissione e ricezione dei Prodotti Audiovisivi contemplati nel presente Invito.
- **Piattaforma Analogica Terrestre:** è la piattaforma televisiva di trasmissione e ricezione di immagini audiovisive via etere terrestre mediante segnale in formato analogico.
- **Piattaforma Digitale Terrestre:** è la piattaforma televisiva di trasmissione e ricezione di immagini audiovisive via etere terrestre mediante segnale nel formato digitale della tecnologia nota come DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial), con esclusione della tecnologia nota come DVB-H.
- **Piattaforma DVB-H:** è la piattaforma digitale per trasmissioni in mobilità via etere terrestre nello standard DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld).
- **Piattaforma Internet:** è la piattaforma basata su tecnologie e standard di comunicazione IP (Internet Protocols) per la trasmissione e ricezione di immagini audiovisive esclusivamente destinate a computer interconnessi alla rete pubblica Internet.
- **Piattaforma IPTV:** la piattaforma basata su tecnologie e standard di comunicazione IP (Internet Protocols) per la trasmissione e ricezione di immagini televisive esclusivamente destinate a televisori abilitati alla ricezione tramite apparecchi set-top box e/o decoder collegati al sistema di distribuzione gestito dall'operatore.
- **Piattaforma Radiofonica:** è la piattaforma di trasmissione e ricezione di suoni via etere terrestre mediante segnale in formato analogico o digitale.
- **Piattaforma Telefonia Mobile:** è la piattaforma per comunicazioni personali mobili cosiddette "punto a punto" mediante le tecnologie note come GSM, GPRS, EDGE e UMTS ("Universal Mobile Telecommunications System") e loro evoluzioni o sistemi derivati (ad es. UMTS-TDD, MBMS, HSDPA, HSPA, I-HSDA) e relative applicazioni (ad es. WAP, MMS, I-mode) per la trasmissione e ricezione di immagini audiovisive destinate a terminali di telefonia mobile.
- **Piattaforma Satellite:** è la piattaforma televisiva di trasmissione e ricezione di immagini audiovisive via satellite "direct-to-home" mediante le tecnologie per satellite e loro future evoluzioni o sistemi derivati.
- **Prodotti Audiovisivi:** sono i prodotti editoriali concernenti i Diritti Audiovisivi dell'Evento, che il Licenziatario può personalizzare, sulla base del Pacchetto ad esso assegnato e nel rispetto delle prescrizioni del Contratto di Licenza, attenendosi ai seguenti tassativi orari e schemi, applicabili a seconda dei Diritti Audiovisivi da esso acquisiti: (i) pre gara: a decorrere dal primo degli accadimenti tra il momento di arrivo dei giocatori allo stadio e il 90° minuto prima della gara, fino a 10 minuti prima del fischio d'inizio della gara; (ii) gara: a decorrere da 10 minuti prima del fischio d'inizio della gara fino a 10 minuti dopo il fischio finale della gara; (iii) post gara: a decorrere dal 10° minuto dopo il fischio finale della gara fino all'ultimo accadimento tra l'uscita dei giocatori dell'impianto sportivo o il 75° minuto successivo al fischio finale della gara.
- **Prodotti Audiovisivi del Licenziatario:** sono i Prodotti Audiovisivi come personalizzati dal Licenziatario nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto di Licenza, inclusi i prodotti solo audio del Licenziatario del Pacchetto B - Radio Live.
- **Pubblici Esercizi:** sono, ai fini previsti dal presente Invito, i pubblici esercizi o gli altri luoghi pubblici o privati aperti al pubblico che rientrano nelle seguenti categorie di esercizi commerciali: bar, ristoranti, circoli ricreativi, case di cura, hotel, residence, sale scommesse, ricevitorie, navi, aerei e treni. Sono esclusi dalla presente definizione i luoghi pubblici o privati ai quali il pubblico sia ammesso, a titolo gratuito o oneroso, al fine specifico di assistere a spettacoli esibiti su schermi o maxi-schermi permanentemente o temporaneamente installati, quali teatri, cinema o stadi.

- **Regolamento Produzioni Audiovisive:** è il Regolamento approvato dalla Lega Calcio e pubblicato sul suo sito web per disciplinare regole e procedure in materia di produzione audiovisiva dell'Evento, Interviste ai tesserati e accessi al Segnale e agli impianti sportivi.
- **Segnale:** è il segnale audiovisivo contenente le immagini delle telecamere che riprendono l'Evento, senza segni commerciali.
- **Società Sportiva:** è ciascuna delle società che partecipa in ognuna delle Stagioni Sportive alla Supercoppa Italiana.
- **Stagione Sportiva:** è il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il primo luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo.
- **Territorio:** è il territorio che include l'Italia, San Marino e la Città del Vaticano.
- **Utenti:** sono, indifferentemente considerati, tutti i soggetti che accedono alle trasmissioni di Prodotti Audiovisivi; nel caso di trasmissioni A Pagamento, il termine include gli Utenti Domestici e gli Utenti Commerciali.
- **Utenti Domestici:** sono i consumatori che, attraverso l'accesso a una piattaforma distributiva, fruiscono dei Prodotti Audiovisivi nell'ambito delle proprie residenze domestiche o altri luoghi privati cui sia ammessa la sola cerchia ordinaria della famiglia.
- **Utenti Commerciali:** sono i soggetti esercenti Pubblici Esercizi che, attraverso l'accesso a una piattaforma distributiva, fruiscono dei Prodotti Audiovisivi nell'ambito dei Pubblici Esercizi da essi gestiti.

Allegato 1

Pacchetto A - Platinum Live

1) Evento:	la Competizione della Stagione Sportiva 2010/2011 e la Competizione della Stagione Sportiva 2011/2012	
2) Piattaforma:	Uno o più canali di emissione in ambito nazionale sulla/e Piattaforma/e per la/e quale/i il Licenziatario è in possesso di idoneo titolo abilitativo	
3) Diritti Audiovisivi:	Diritti esclusivi di trasmissione della Competizione della Stagione Sportiva 2010/2011 e della Competizione della Stagione Sportiva 2011/2012 , in diretta e in differita	
4) Prodotti Audiovisivi:	<p>Prodotti Audiovisivi aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la diretta integrale dell'Evento, con obbligo di trasmetterlo in diretta; b) le differite (repliche e sintesi) dell'Evento sub a) e delle relative Immagini Salienti; c) le Immagini di Archivio, limitatamente ai Diritti Audiovisivi che compongono il Pacchetto della Stagione Sportiva in corso di svolgimento e della Stagione Sportiva immediatamente precedente, per la realizzazione di Prodotti Audiovisivi aventi ad oggetto la Competizione; <p>con facoltà di personalizzare ogni Prodotto Audiovisivo con Immagini Salienti, in prima trasmissione e non, con Immagini Correlate, incluse le Interviste con le modalità <i>infra</i> indicate, con integrazioni e con le Immagini di Archivio sopra indicate.</p>	
5) Esclusiva:	Per la Competizione della Stagione Sportiva 2010/2011 e la Competizione della Stagione Sportiva 2011/2012, fatto salvo quanto previsto sub art. 6.4.4. del presente Invito.	
6) Interviste:	<p>Nel pre gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritto a effettuare Interviste in diretta nella postazione "Garage/Parcheggio pullman", tra 90 e 30 minuti prima dell'inizio della gara; - diritto a effettuare Interviste in diretta nella postazione Area Privilegiata, tra 30 e 10 minuti prima dell'inizio della gara, con presenza garantita di un tesserato per Società; - diritto a effettuare riprese all'interno dello spogliatoio senza giornalista, prima dell'arrivo delle squadre; - diritto a effettuare riprese all'interno dello spogliatoio senza giornalista, della durata massima di 60 secondi, in presenza dei giocatori, da trasmettere in differita. 	<p>In esclusiva, fatta eccezione per la seconda scelta concessa al canale tematico delle Società Sportive</p> <p>In esclusiva</p> <p>In esclusiva</p> <p>In esclusiva</p>

(segue interviste)	<p>Durante la gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritto a effettuare un' Intervista in diretta nell'intervallo, sul terreno di gioco (miniflash), ad un solo calciatore o allenatore, della durata massima di 30 secondi. 	In esclusiva
	<p>Nel post gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritto a effettuare un'Intervista a un calciatore in diretta a fine partita sul terreno di gioco (superflash) della durata massima di 3 minuti. - diritto a effettuare Interviste in diretta nella postazione Area Privilegiata. Durata complessiva della fascia: 30 minuti con inizio 10 minuti dopo il termine della gara; - diritto a effettuare Interviste in diretta nell'area Mixed Zone / Sala Stampa, subito dopo la conclusione delle Interviste in Area Privilegiata, ovvero dopo 30 minuti dall'inizio delle stesse. Durata massima della conferenza stampa: 15 minuti per ciascuna Società. Presenza dell'allenatore e di un tesserato per ogni Società. 	In esclusiva.
7) Integrazioni e relativi spazi:	<p>Il Licenziatario ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il diritto esclusivo di integrare il Segnale messo a disposizione dalla Lega Calcio con immagini provenienti dalle telecamere opzionali da esso richieste, da posizionarsi nelle aree individuate in concerto con la Lega Calcio, senza limiti di numero e tipologia, ma nei soli impianti sportivi che consentano tale posizionamento e subordinatamente alle esigenze logistiche e di sicurezza di tali impianti; - il diritto esclusivo di disporre di uno studio televisivo posizionato negli stadi; - il diritto esclusivo di posizionare due bordocampisti in campo. 	
8) Altre Immagini Correlate:	<p>Il Licenziatario può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare presentazioni della gara sul terreno di gioco (stand up, con giornalista diverso dal bordocampista e un commentatore tecnico) in diretta, fino a 15 minuti prima dell'inizio della gara; - in esclusiva, disporre di una postazione televisiva situata in un'area "vip" degli stadi, nei soli impianti sportivi in cui tale area sia disponibile e subordinatamente alle esigenze logistiche e di sicurezza di tali impianti. 	
9) Diretta conferenze:	<p>Il Licenziatario può, subordinatamente al rilascio della relativa autorizzazione da parte della singola Società Sportiva, trasmettere in diretta le conferenze stampa dell'allenatore, che le Società Sportive si riservano di organizzare di norma il giorno precedente la gara per la presentazione della gara stessa.</p>	

L'esercizio dei Diritti Audiovisivi si intende subordinato alle condizioni e ai termini previsti dall'Invito e al rispetto di quanto previsto nel Regolamento Produzioni Audiovisive.

Allegato 2

Pacchetto B - Radio Live

-
- 1) Evento:** La Competizione della Stagione Sportiva 2010/2011 e la Competizione della Stagione Sportiva 2011/2012.
-
- 2) Piattaforma:** Piattaforma Radiofonica.
-
- 3) Diritti Radiofonici:** Diritti di radiocronaca integrale, in ambito nazionale, mediante Piattaforma Radiofonica.
-
- 4) Prodotti Audiovisivi:** Prodotti Audiovisivi aventi ad oggetto:
- a) in diretta e in differita, diritti di radiocronaca integrale o per estratti degli Eventi.
 - b) Le Interviste realizzate con le modalità infra indicate.
-
- 5) Esclusiva:** Per la Piattaforma Radiofonica in ambito nazionale, salvo quanto oggetto del pacchetto non esclusivo Radio Hilites.
-
- 6) Interviste:** Nel post gara:
- diritto a effettuare Interviste in diretta nell'area Mixed Zone / Sala Stampa, subito dopo la conclusione delle Interviste in Area Privilegiata, ovvero dopo 30 minuti dall'inizio delle stesse. Durata massima della conferenza stampa: 15 minuti per ciascuna Società. Presenza dell'allenatore e di un tesserato per ogni Società Sportiva.
-

L'esercizio dei Diritti Audiovisivi si intende subordinato alle condizioni e ai termini previsti dall'Invito e al rispetto di quanto previsto nel Regolamento Produzioni Audiovisive e applicabile a una produzione radiofonica.

Allegato 3

Fac simile presentazione offerta

Spett.le
Lega Nazionale Professionisti Serie A
Via Rosellini 4
20124 Milano

[luogo, data]

OFFERTA PER L'ACQUISIZIONE DI PACCHETTO DI DIRITTI AUDIOVISIVI RELATIVO ALLA SUPERCOPPA ITALIANA STAGIONI SPORTIVE 2010-2011 E 2011-2012

In relazione all'Invito a presentare offerte ("Invito") pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A ("Lega Calcio") in data 15.07.2010, la scrivente società sottopone alla Lega Nazionale Professionisti Serie A la propria offerta per l'acquisizione del seguente pacchetto di diritti audiovisivi.

PACCHETTO:	
PIATTAFORMA:	

A fronte dell'acquisizione in licenza del suddetto pacchetto, la scrivente società offre i seguenti corrispettivi, indicati al netto dell'IVA:

CORRISPETTIVO STAGIONE 2010/2011:	
CORRISPETTIVO STAGIONE 2011/2012:	

Al fine di completare la propria offerta e di consentire alla Lega Calcio di valutarne la sua ammissibilità, si forniscono le seguenti informazioni:

Informazioni sull'offerente	
Denominazione societaria:	
Nome, cognome e carica del sottoscrittore:	
Denominazione e caratteristiche della piattaforma dell'offerente:	
Estremi del titolo abilitativo:	
Capacità distributiva:	[] % della popolazione italiana

Il patrimonio netto dell'offerente supera il corrispettivo offerto per la licenza su base annua:	[SI] [NO]
Il patrimonio netto della società controllante l'offerente supera il corrispettivo offerto per la licenza su base annua:	[SI] [NO]

Si allega la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione alla CCIAA;
- b) certificato di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione;
- c) se intermediario indipendente, documentazione comprovante pregressa capacità nel settore della distribuzione nazionale di diritti audiovisivi.

Ai sensi del punto 5.2 dell'Invito, l'offerente si impegna a presentare, entro 21 giorni dalla eventuale assegnazione in licenza del pacchetto, la seguente ulteriore documentazione (indicare i casi applicabili):

- copia dell'ultimo bilancio depositato della società offerente o altra documentazione idonea a comprovare la sussistenza in capo alla stessa di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato) di entità superiore al corrispettivo annuo previsto dalla licenza;
- in alternativa, copia dell'ultimo bilancio depositato o altra documentazione idonea a comprovare la sussistenza in capo alla società esercitante controllo anche indiretto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., sulla società offerente, di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato) di entità superiore al corrispettivo annuo previsto dalla licenza, congiuntamente a fideiussione a prima richiesta emessa da tale società controllante;
- in assenza dei requisiti sub a) e b), fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito, redatta in conformità al testo riprodotto nell'Allegato 4 dell'Invito;
- inoltre, se intermediario indipendente, documentazione comprovante assenza di situazioni di controllo o collegamento (ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), ovvero situazione di controllo analogo, rispetto a operatori della comunicazione, alla Lega Nazionale Professionisti e alle Società Sportive.

Si indicano le seguenti persone quali destinatarie delle comunicazioni ufficiali riferite alla presente offerta:

Nome e cognome:	
Mansioni/responsabilità:	
Indirizzo per comunicazioni postali:	
Numeri di telefono (fisso/mobile):	
Numero di telefax:	
Indirizzo di posta elettronica:	

In caso di accettazione della presente offerta da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A, il contratto di licenza con quest'ultima si intenderà concluso nei termini previsti dall'Invito, e sarà pertanto immediatamente in vigore e pienamente efficace tra le parti, che saranno da tale momento tenute a eseguire le rispettive prestazioni. Ogni successivo documento successivamente sottoscritto tra la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'offerente avrà pertanto valore meramente ricognitivo della licenza.

L'offerente si impegna incondizionatamente a mantenere la presente offerta irrevocabile fino alle ore 24.00 CET del settimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle Offerte.

L'offerente prende atto e conferma che :

- ogni determinazione circa l'accettazione della presente offerta è rimessa alle valutazioni e subordinata all'accettazione da parte dai competenti organismi della Lega Nazionale Professionisti Serie A, che potranno intervenire in qualsiasi momento entro il termine delle ore 24.00 CET del settimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle Offerte;
- la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha il diritto di annullare l'Invito in qualsiasi momento, senza che nulla ad alcun titolo e per alcuna ragione sia dovuto ai soggetti offerenti;
- la pubblicazione dell'Invito e la ricezione di offerte non comportano pertanto alcun obbligo in capo alla Lega Nazionale Professionisti Serie A di dare corso alla vendita nei confronti dei soggetti offerenti, né diritto ad alcuna prestazione da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A o di suoi associati, funzionari, dipendenti o consulenti.

Data

Luogo

Firma leggibile

Nome

Cognome

In qualità di

(allegare scrittura privata autenticata o atto pubblico in caso di firma di procuratore speciale autorizzato)

La presente offerta recepisce tutti i termini e le condizioni contemplati dall'Invito, che qui si intendono qui richiamati per relationem. L'offerente dichiara, in particolare, di avere valutato e di aderire espressamente al contenuto dei seguenti paragrafi dell'Invito: 5.2.2 (decadenza dall'assegnazione); 6.2.3 (inopponibilità di eccezioni); 6.7.2 (clausola risolutiva espressa); 6.8.6 (foro esclusivo riferito al contratto di licenza) e 7.5 (foro esclusivo relativo all'invito a offrire e alle relativa procedura).

Firma leggibile

Allegato 4

Fac simile fideiussione

Spett.le
Lega Nazionale Professionisti Serie A
Via Rosellini 4
20124 Milano

[luogo, data]

Fidejussione Bancaria n.

In data _____ la _____ si è resa assegnataria dei diritti _____ come da comunicazione inviata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A;

La _____, quindi, è obbligata, al pagamento delle somme secondo i seguenti termini e le seguenti rate:

a) Stagione Sportiva 2010/2011:

- [_____]: Euro [_____] oltre IVA;
- [_____]: Euro [_____] oltre IVA;

b) Stagione Sportiva 2011/2012

- [_____]: Euro [_____] oltre IVA;
- [_____]: Euro [_____] oltre IVA.

L'offerta per l'acquisizione dei diritti prevede l'obbligo, da parte di _____ di consegnare alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, entro 21 giorni dalla data di assegnazione, a garanzia dell'adempimento dei pagamenti dovuti e di eventuali penali e danni derivanti da inadempienze di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, idonea fideiussione di primaria banca, a vista, a prima richiesta, azionabile in una o più volte e senza possibilità di eccezioni.

La sottoscritta Banca _____ nella persona dei Signori procuratori con i necessari poteri, dichiara di costituirsi, come si costituisce, fideiussore fino alla concorrenza di Euro _____ oltre ad I.V.A., a garanzia dell'esatto adempimento e di eventuali penali e danni derivanti da inadempienze di tutte le obbligazioni assunte da _____ nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A per tutta la durata del contratto.

Resta inteso che l'ammontare coperto dalla garanzia dovrà essere ridotto proporzionalmente e contestualmente all'effettuazione dei pagamenti delle rate sopra previste, direttamente dalla _____ (garantita) ovvero dal fideiussore stesso.

La sottoscritta banca pagherà, a vista, a prima richiesta scritta a mezzo raccomandata R.R. della Lega Nazionale Professionisti Serie A, e senza possibilità di eccezioni, la somma che dalla Lega verrà indicata come dovuta, in relazione alle sopraindicate previsioni. La presente fidejussione sarà valida fino alla data di scadenza del godimento dei diritti assegnati di cui in premessa. Trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del contratto, senza che la presente fidejussione sia stata escussa in tutto o in parte, la sottoscritta banca sarà libera da ogni e qualsiasi impegno nei Vostri confronti.

Per ogni e qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Milano.